

Rapporto e avamprogetto

concernenti la revisione delle disposizioni

sulla contabilità commerciale

del Codice delle obbligazioni

Indice

1	Introduzione	4
2	Osservazioni generali concernenti le prescrizioni sulla contabilità commerciale	6
21	<i>Condizioni-quadro tecniche</i>	6
211	Stato della tecnica 1975	6
212	Stato de lla tecnica 1997	6
213	Evoluzione futura	8
22	<i>Motivi della revisione</i>	8
23	<i>Scopi della revisione</i>	10
24	<i>Metodo di lavoro</i>	12
3	Revisione proposta	12
31	<i>Finalità e portata</i>	12
32	<i>Commento in merito alle singole disposizioni</i>	14
321	Articolo 957, capoverso 2 CO.....	14
322	Articolo 961 CO.....	15
323	Articolo 962 CO	15
324	Articolo 963 CO	23
325	Articolo 964 CO	24
4	Problemi non considerati nelle revisione	24
41	<i>Nessuna menzione di tecnologie specifiche</i>	24
42	<i>Nessuna riduzione del termine di conservazione</i>	25
43	<i>Diritto della conserazione incompleto e non esaustivo</i>	26
	Avamprogetto	27

1 Introduzione

A contare dalla revisione del 19 dicembre 1975 degli articoli 962 e 963 del Codice delle obbligazioni (CO), chi ha l'obbligo di tenere una contabilità può conservare i libri di commercio, la corrispondenza d'affari e i documenti contabili con l'uso di tecnologie moderne.

Tuttavia, la revisione ha introdotto tre differenziazioni che limitano sensibilmente l'applicazione delle tecnologie reperibili attualmente sul mercato riguardo a trattamento, comunicazione e registrazione di dati. Le differenziazioni concernono i seguenti ambiti:

- *Differenziazione tra “tenuta” e “conservazione” dei libri*

Secondo il concetto del legislatore del 1975, la tenuta di libri vera e propria termina alla fine dell'anno civile (art. 957 segg. CO) e da questo momento inizia l'obbligo di conservarli (all'occorrenza dopo averli registrati o trasferiti su un altro supporto informativo). Dall'introduzione della contabilità “informatizzata”, questa differenziazione non corrisponde però più alla realtà poiché la tenuta dei libri esige sempre (una registrazione e) una conservazione dei dati di cui si tratta. Quindi, se i libri sono tenuti con l'ausilio di un trattamento elettronico di dati, la differenziazione fatta ad arte tra “tenuta” e “conservazione” non ha più senso. Il legislatore deve pertanto riconoscere espressamente la tenuta elettronica dei libri di commercio.

- *Differenziazione tra “originale” e “registrazione”*

Negli anni 70, la carta costituiva quasi l'unico supporto della corrispondenza d'affari e dei documenti contabili. Quindi, detto supporto fisico delle informazioni, leggibile senza mezzi ausiliari, aveva carattere di un originale. Successivamente, per motivi di razionalizzazione (accesso più veloce, maggior grado d'organizzazione, minore spazio), queste informazioni sono state trasferite o registrate su supporti d'informazione moderni (supporti di dati o d'immagini). Pertanto il concetto tradizionale dei termini “originale” e “registrazione” poneva problemi interpretativi per i documenti contabili allestiti elettronicamente, i libri di commercio tenuti elettronicamente e la corrispondenza d'affari elettronica allestita su un supporto di dati.

- *Differenziazione tra “supporto di dati” e “supporto d’immagini”*

Giusta il diritto vigente, i supporti di dati e quelli d’immagini non possono essere usati in modo analogo per tutte le informazioni soggette all’obbligo della conservazione. Ad esempio, un microfilm (come supporto d’immagini) può essere impiegato per la conservazione di tutti i libri di commercio, eccettuati il conto d’esercizio e il bilancio; dal canto loro, i supporti di dati leggibili senza mezzi ausiliari possono essere usati unicamente per la conservazione della corrispondenza d’affari e dei documenti contabili. Trattandosi dei così detti “altri libri”, la registrazione e la conservazione su supporto di dati non soddisfano le condizioni legali. Nonostante lo sviluppo tecnologico, la differenziazione tra supporto di dati e supporto d’immagini non è meglio definita di quanto lo fosse nel 1975.

I moderni supporti d’informazione come WORM (Write Once Read Many – una tecnologia di registrazione nella quale il supporto può essere oggetto di una scrittura sola e non può essere successivamente modificato), CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory – un supporto simile ai dischi CD che può essere letto, ma che non può comunque essere sovrascritto dall’utente) o i dischi laser (supporto sui quali le informazioni non sono registrate elettromagneticamente, ma otticamente mediante raggio laser che consente anche la lettura) sono di principio usati anche per registrare immagini mediante registrazione digitale. Pertanto, se consideriamo questi mezzi come supporti d’immagini, a seconda delle informazioni trattate essi saranno anche supporti di dati. Questa qualifica ha però diverse importanti conseguenze poiché le condizioni d’ammissione previste dal diritto vigente per questi supporto sono differenziate in connessione con la loro ammissibilità per la registrazione o per la conservazione dei documenti di un’azienda.

In tempi in cui il traffico commerciale transfrontaliero è in aumento e la concorrenza internazionale si inasprisce, le condizioni-quadro giuridiche assumono sempre maggiore importanza. Queste ultime possono essere migliorate segnatamente ammettendo nuove tecnologie per l’adempimento degli obblighi legali di tenuta e conservazione e rinunciando a superate differenziazioni legali. Servirà all’economia svizzera e in particolare alle sue opportunità nelle relazioni internazionali e non provocherà perdita di qualità (segnatamente integrità, sicurezza, precisione, idoneità alla revisione, ecc.) e altri svantaggi alle registrazioni.

Per le informazioni la cui conservazione secondo gli articoli 962/963 CO (e giusta le prescrizioni emanate sul fondamento di questi articoli) non è obbligatoria o che

vengono trattate in imprese non soggiate, giusta il CO, all'obbligo di tenere una contabilità già attualmente sono ampiamente impiegate nuove tecnologie, ad esempio per garantire la documentazione interna o soddisfare gli obblighi di documentazione previsti da leggi speciali (segnatamente in materia di documentazione riguardo a medicinali o in materia di garanzia di qualità).

Le disposizioni del diritto commerciale relative all'obbligo di conservare i libri di commercio si applicano anche a chi deve conservare i libri in virtù del diritto fiscale, come spiegato nelle *Direttive applicabili in materia fiscale per la tenuta regolare della contabilità e relative alla registrazione nonché alla conservazione di documenti commerciali su supporti di dati o d'immagini* (in seguito: Direttive 1979), pubblicate nel 1979 dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato in collaborazione con l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l'Ufficio federale di giustizia (UFG). Una modificazione delle disposizioni del CO avrebbe quindi effetto parallelo sulle esigenze per la conformità della contabilità alle norme di diritto fiscale.

Infine, tenuto conto delle ripercussioni del diritto privato su quello amministrativo, anche l'amministrazione pubblica, pur non soggiacendo agli obblighi di diritto commerciale previsti al Titolo trentesimosecondo CO, terrà la corrispondenza d'affari e la contabilità con mezzi moderni ed efficienti e profitterà così della sinergia connessa.

2 Osservazioni generali concernenti le prescrizioni sulla contabilità commerciale

21 Condizioni-quadro tecniche

211 Stato della tecnica 1975

Ai tempi della revisione del 1975, la registrazione d'informazioni da conservare su supporti di dati avveniva praticamente soltanto con *carte perforate* o *nastri magnetici*. Questi supporti erano contraddistinti dalla durata limitata di conservazione (nastro magnetico: al massimo 10 anni), dall'accesso lento e dalle spese relativamente alte rispetto alla densità dei dati. I *dischi magnetici* di quell'epoca consentivano un rapido accesso ai dati, però l'altissimo costo ne limitava l'uso alla registrazione, temporanea e di breve durata, dei dati necessari per il trattamento in corso.

212 Stato della tecnica 1997

Dal 1975 la tecnica ha avuto un immenso sviluppo. Per il trattamento dei dati i calcolatori tascabili usualmente impiegati oggi offrono le medesime prestazioni di

un centro di calcolo di allora. È considerevolmente aumentata anche la capacità di registrazione dei supporti di dati. Sono completamente scomparse le carte perforate e non sono quasi più in uso i classici nastri magnetici. Ora si impiegano soprattutto *dischetti*, *dischi amovibili*, *CD-ROM* e *cassette DAT* su cui le informazioni vengono registrate per via magnetica, magnetooptica o ottica. I prezzi sono una frazione di quelli degli anni 70 e l'uso è talmente facilitato che queste tecnologie sono impiegate in quasi tutte le imprese. Il microfilm, che consente la registrazione e la conservazione, ma non il trattamento delle informazioni registrate, è stato sostituito sempre più sovente da nuove tecnologie di registrazione.

Anche la *corrispondenza d'affari*, segnatamente quella di massa (ordinazioni, fatture, ecc.) è tenuta sempre più sovente con mezzi elettronici. Le dichiarazioni riguardanti gli atti giuridici non sono più inviate unicamente con lettera postale, ma molto più spesso sono trasmesse per telex, telecopia (fax) o per posta elettronica (E-Mail) le cui forma e struttura sono ancora assai simili a quelle della classica lettera commerciale redatta su carta. Tuttavia queste forme di trasmissione non necessitano di un originale cartaceo. Quindi, trattandosi ad esempio di telecopie, non è più necessario un documento su carta quando il mittente invia il messaggio direttamente dallo schermo del suo computer; il destinatario, dal canto suo, non deve più stampare su carta il messaggio ricevuto, ma può registrarlo direttamente nel proprio centro EED e leggerlo direttamente su schermo. Quando documenti elettronici (files) o messaggi sono trasmessi in forma di moduli elettronici standardizzati (*electronic data interchange*, EDI, scambio elettronico di dati in senso stretto) non vi è più similitudine con la lettera classica.

La corrispondenza d'affari elettronica è più celere di quella postale e inoltre consente *l'ulteriore trattamento automatizzato* del contenuto del messaggio, senza dover ricevere, leggere e trasferire manualmente le informazioni in un centro di trattamento dei dati. Considerato che l'essere umano è assai più lento e meno esatto di una macchina, il mondo economico tende sempre più ad automatizzare il trattamento di documenti relativi agli affari ripetitivi (offerte, ordinazioni, fatture), prima di inviarli oppure una volta ricevuti. Esistono già standard internazionali (ad es. UN-EDIFACT).

Perfino la lettera commerciale classica oggi può essere capita da lettori OCR (optical character recognition, lettore ottico), evidenziata sullo schermo dopo una preparazione elettronica e conservata su supporto di dati che ne consente l'ulteriore trattamento (edizione, redazione). La corrispondenza d'affari giunta per posta viene conservata in originale soltanto in casi eccezionali. Negli uffici altamente automatizzati, il ricorso alla carta avviene soltanto in casi sporadici quando

la legge prescrive, come condizione per la validità la forma scritta ai sensi degli articoli 11 segg. CO (cfr. ad es. art. 165 cpv. 1 226a e 227a CO).

213 Evoluzione futura

L'evoluzione tecnica è tutt'ora in corso. Nell'ambito della registrazione d'informazioni, la scienza sviluppa ad esempio procedimenti che consentono di registrare olograficamente dati su supporti cristallini o biologici. Aumenterà considerevolmente la densità di registrazioni e diminuiranno sensibilmente i costi di questi supporti rispetto alla quantità di dati registrati; inoltre verrà migliorata la durata delle registrazioni e diverrà anche maggiore la sicurezza contro le contraffazioni grazie a *procedimenti di firma numerica* (la così detta firma elettronica); in pratica sarà esclusa la possibilità di modificare ulteriormente il contenuto della registrazione. Riguardo al trattamento di informazioni, i miglioramenti saranno sia quantitativi (cadenza di processori), sia qualitativi (ad es. semplificazione delle operazioni di calcolo mediante riduzione di ordini, la così detta tecnologia RISC), per cui vi saranno nuove forme di collaborazione tra essere umano e macchina (ad es. ordini dati oralmente). La tecnologia multimediale comporterà la sparizione del concetto e della distinzione tradizionali delle categorie d'informazioni (documenti su carta, immagini fisse o mobili, suono). L'integrazione dei calcolatori in reti elettroniche sarà presto così usuale quanto un telefono al posto di lavoro.

Possiamo pertanto ritenere che l'uso di copie di documenti su carta e su supporti d'immagini continuerà a diminuire e sarà limitato a determinate funzioni (ad es. copie di sicurezza nei sistemi tradizionali di classificazione). Questi mezzi di conservazione saranno tutt'al più utilizzati negli archivi e nelle biblioteche oppure per immagazzinare informazioni che, soprattutto se vetusti, possono difficilmente essere trasferiti su supporti di dati. Gli attuali mezzi d'informazione potrebbero quindi essere sostituiti da altre forme se in particolare sono adempite le condizioni seguenti: grande quantità di dati raccolti, accesso rapido, lunga durata (grande sicurezza contro la perdita e le modifiche).

22 Motivi della revisione

La crescente diffusione del disbrigo informatizzato degli affari, l'introduzione di nuovi mezzi per la registrazione d'operazioni commerciali sotto forme che consentono ulteriori edizioni (E-Mail) come anche l'interesse sempre crescente dell'economia affinché sia riconosciuta giuridicamente la corrispondenza d'affari sotto questa forma sono all'origine di numerose questioni recentemente sottoposte all'Amministrazione federale. Chi ha l'obbligo di conservare libri di commercio e

che, all'uopo, fa uso di nuove tecnologie desidera rispettare le disposizioni applicabili in materia. Orbene, i difficili problemi interpretativi hanno creato una certa insicurezza giuridica. I tribunali si sono pronunciati soltanto in casi di manifeste ed evidenti violazioni delle disposizioni sulla conservazione dei libri di commercio e dei documenti commerciali, la maggior parte dei casi nell'ambito di procedure penali. Quindi non è stato possibile stabilire una giurisprudenza in materia. D'altra parte, non potrebbe essere chiesto a chi è tenuto a conservare libri di commercio di intraprendere una procedura giudiziaria con l'unico scopo di chiarire anticipatamente se sia lecito l'uso di un nuovo mezzo di conservazione, quali il disco laser o il CD-ROM, soprattutto perché in caso di insuccesso egli dovrebbe sopportarne le conseguenze di diritto privato, fiscale o penale. Attualmente, la situazione è analoga a quella degli anni 70 che ha portato alla revisione delle disposizioni sulla conservazione dei libri di commercio.

La presente revisione è stata motivata soprattutto dal numero crescente di questioni sottoposte alle amministrazioni delle contribuzioni sull'ammissibilità dei nuovi mezzi di registrazione e sulla conservazione della corrispondenza d'affari scambiata per via elettronica. Le questioni erano poste soprattutto dalle imprese che volevano sostituire o introdurre un sistema automatizzato di documentazione o di gestione degli affari.

Trattandosi dell'obbligo di tenere una contabilità e di conservare i libri di commercio, il diritto fiscale rinvia regolarmente alle disposizioni pertinenti del CO (cfr. art. 47 dell'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto, OIVA, RS 641.201). Già nel 1975, una delle preoccupazioni del legislatore era stata quella di non limitare l'applicazione delle disposizioni sulla conservazione dei libri al solo diritto commerciale, ma di farle applicare anche al diritto fiscale per evitare che i contribuenti si trovassero di fronte a disposizioni contrapposte sulla conservazione. Queste ripercussioni del CO sul diritto fiscale, sul diritto procedurale (forza probante dei supporti di dati, cfr. art. 962 cpv. 4 CO) e su altri ambiti del diritto rendono la presente revisione degli articoli 957 segg. CO di un'importanza tale da andare ben oltre il diritto delle obbligazioni.

Il 1° gennaio 1995, quando i lavori sulla presente revisione erano già in corso, sono entrate in vigore le rivedute disposizioni penali concernenti i reati contro il patrimonio e i falsi in documenti. Una di queste disposizioni ha introdotto una protezione penale dei supporti di dati contro le falsificazioni. Giusta la nuova definizione legale di *documenti* di cui all'articolo 110 numero 5, le registrazioni su supporti di dati e di immagini sono equiparate ai documenti tradizionali. Conseguentemente, ai fatti registrati su tali supporti è garantita la medesima

protezione penale come agli scritti classici. Pertanto le disposizioni penali concernenti i documenti sono senz'altro applicabili ai supporti di dati e d'immagini "destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica".

23 Scopi della revisione

Uno dei più importanti scopi della revisione consiste nell'eliminare *la differenza giuridica tra supporti di dati e supporti d'immagini*, rinunciando al privilegio avuto finora dai secondi rispetto ai primi. Purché sia tenuta la contabilità e siano conservati i libri di commercio conformemente alle norme, i supporti di dati e quelli di immagini saranno ammessi alle medesime condizioni per conservare le informazioni soggette a obbligo di conservazione. Verranno così eliminate le distinzioni odierne relative alla forma di registrazione delle informazioni, distinzioni ormai superate dall'evoluzione tecnica.

Contemporaneamente, la terminologia fortemente caratterizzata dalla forma tradizionale della corrispondenza d'affari su supporto cartaceo deve essere adeguata ai nuovi metodi d'operazioni commerciali che ricorrono sovente a sistemi elettronici. L'applicazione dei termini "originale", "documento" o "registrazione" è assai limitata e mette in dubbio la sicurezza giuridica.

L'ordinanza del 2 giugno 1976 concernente la registrazione di documenti da conservare (RS 220.431) contiene taluni principi relativi alla tenuta della contabilità conforme alle norme da cui possono essere dedotti criteri concernenti *la conservazione conforme alle norme*, in particolare quello secondo cui, sia la tenuta, sia la conservazione della contabilità sono sottoposte alle medesime condizioni quanto a "conformità alle norme".

La conformità alle norme della contabilità è realizzata rispettando principi generali fondati sull'articolo 957 CO come anche sulla dottrina e sulla giurisprudenza pertinenti. La conformità alle norme della conservazione è retta per contro dall'articolo 962 capoverso 2 CO e dall'ordinanza summenzionata del Consiglio federale. La maggior parte dei principi organizzativi sanciti nell'ordinanza e applicabili alla conservazione risultano tuttavia dai principi generali concernenti la conformità alle norme della contabilità adattate ai mezzi e alle procedure di registrazione pertinenti. Rispetto alla portata dell'articolo 957 CO, della dottrina e della giurisprudenza relative, l'ordinanza, in quanto disciplinamento d'applicazione dell'articolo 962 CO, ha perso importanza. Per contro, le Direttive 1979 si sono rivelate un utilissimo aiuto nella prassi.

L'ordinanza prevista nell'articolo 962 capoverso 2 CO - se del caso adattata ai metodi di registrazione più recenti -, le Direttive 1979 ed il "Revisionshandbuch der Schweiz 1992" della Camera svizzera degli esperti contabili, fiduciari e fiscali e le Raccomandazioni della Federazione professionale dei revisori informatici (Information Systems Audit and Control Association, ISACA, Switzerland Chapter) rimarranno sempre fonti e aiuti importanti.

Anche le disposizioni di diritto commerciale relative alla conservazione rivestono importanza per il diritto fiscale, nella misura in cui le prescrizioni fiscali dei Cantoni e della Confederazione si riferiscono, di norma, alle disposizioni del Titolo trentesimosecondo CO. Queste ultime hanno gli effetti pratici di una norma fondamentale anche nel diritto della conservazione dei libri di commercio. Conseguentemente, rispettando le norme del CO i contribuenti tenuti a conservare i libri di commercio giusta il CO e il diritto fiscale adempiono i propri obblighi. Non sarebbe pertanto razionale rinunciare all'unità così conseguita tra il diritto commerciale e il diritto fiscale. Anche se il diritto fiscale può derogare alle disposizioni del diritto commerciale concernente la conservazione, il legislatore fiscale usa questa possibilità con riserbo e unicamente quando ragioni materiali lo impongono.

Trattandosi di dati trasmessi elettronicamente, le *Istruzioni per i contribuenti IVA*, pubblicate dall'AFC nell'autunno 1994, prevedono, alla nota marginale 781, che il prestatore abbia diritto alla deduzione dell'imposta precedente solo se lui stesso ha steso il giustificativo su carta o microfiche, benché, dal 1975, l'articolo 962 capoverso 2 CO consenta in generale alle persone tenute a conservare i libri di commercio di registrare questi documenti su supporti di dati. Giusta un recente parere delle autorità fiscali, la firma detta "elettronica" (o altre procedure di firma numerica) che presenta un grado altissimo di sicurezza contro le falsificazioni, dovrebbe soddisfare le condizioni richieste in materia di sicurezza dei documenti.

In fine, occorre rammentare che la tenuta della contabilità delle amministrazioni pubbliche si fonda sulle norme relative alla conservazione del Titolo trentesimosecondo CO (cfr. n. 300.60.6 delle Istruzioni concernenti i servizi di cassa, di pagamento e di contabilità nell'amministrazione federale, CPC, dell'Amministrazione federale delle finanze, Servizi di cassa e di contabilità), sia rinviano alle Direttive del 1979, sia usando la terminologia e i criteri dell'articolo 962 CO.

24 Metodo di lavoro

Poiché l'amministrazione aveva ritenuto necessaria la revisione delle disposizioni sulla conservazione dei libri di commercio, il servizio giuridico dell'*Ufficio federale dell'informatica* (UFI) ha preso contatto con le cerchie economiche interessate al fine di costituire un gruppo di lavoro incaricato di esaminare gli aspetti tecnici e giuridici della conservazione, tenendo conto della prassi. L'*Associazione svizzera per la semplificazione delle procedure di commercio internazionale* (SWISSPRO) ha offerto il proprio sostegno amministrativo. Detta Associazione si propone di trovare soluzioni che consentano di semplificare il traffico internazionale di merci e servizi, sviluppando procedimenti e metodi razionali e moderni, come anche di promuovere la collaborazione nel campo dell'automatizzazione dello svolgimento delle attività amministrative e tecniche. Trattandosi degli standard EDI dell'ONU (UN-EDIFACT), SWISSPRO è l'elemento di congiunzione tra la Svizzera e gli organismi europei o internazionali attivi in materia. Sono membri di SWISSPRO i più importanti gruppi svizzeri di imprese nazionali e internazionali, le banche e altre grandi, medie o piccole imprese svizzere o del Liechtenstein.

Nell'ambito del gruppo di lavoro "Diritto e EDI" è stata creata una commissione che ha sostenuto in modo rilevante l'UFI durante i lavori di revisione. I membri della commissione erano giuristi che, per la loro attività disponevano di conoscenze qualificate nel campo del diritto dell'informatica. Trattasi dei signori Peter Neuenschwander, avvocato e dottore in diritto, Zollikon (DEC Digital Equipment Corporation SA, Zurigo; presidente della commissione), Rico Baumgartner, avvocato e dottore in diritto, Herrliberg (Anova SA), Jacques Beglinger, avvocato, Zurigo (ABB Management SA), Christian Blaser, avvocato, Muri presso Berna (KMPG Fides), Thomas Bühlmann, dottore in diritto, Zollikon (IBM Suisse), Pierre E. Jaccard, dottore in diritto, Puidoux (Société de Banque Suisse), Beat Lehmann, avvocato, Suhr (Alusuisse-Lonza Holding SA), Bruno Wildhaber, dottore in diritto, Schwerzenbach (r³ security engineering SA) e Claudio G. Frigerio, avvocato, Berna (UFI). La commissione si è riunita nove volte, la prima nel marzo 1994; ha terminato i lavori a fine 1995. Ha contattato reiteratamente l'organo della Camera fiduciaria competente in materia. Il presente rapporto riassume i risultati dei lavori commissionali.

3 Revisione proposta

31 Finalità e portata

La revisione proposta riguarda le disposizioni relative alla conservazione dei libri di commercio di cui nel Titolo trentesimosecondo CO (Della contabilità commer-

ziale). L'obbligo di conservare previsto nell'articolo 962 CO è una conseguenza dell'obbligo di tener la contabilità (art. 957 CO), derivato a sua volta da quello di iscriversi nel registro di commercio di cui all'articolo 934 CO. Quindi le disposizioni concernenti la conservazione dei libri di commercio si applicano soltanto alle imprese costrette a iscriversi in detto registro e, pertanto, a tenere una contabilità

Tuttavia, queste disposizioni si riferiscono anche agli artigiani e alle imprese che non hanno l'obbligo di tenere una contabilità giusta il CO, ma che, ad esempio, giusta il diritto fiscale devono tenere la contabilità e conservare i libri di commercio conformemente alle norme (Commento zurighese, N. 405-408 osservazioni precedenti l'art. 957 CO). Il diritto fiscale per altro rinvia espressamente all'articolo 962 CO (ad esempio nell'art. 47, cpv. 2 OIVA). Le amministrazioni e gli enti pubblici, che non soggiacciono all'obbligo di iscriversi nel registro di commercio, sono liberi di scegliere la forma di conservazione delle loro informazioni; in generale applicano le disposizioni del CO concernenti la tenuta e la conservazione dei libri di commercio (Commento zurighese, N. 385-404 osservazioni precedenti l'art. 957 CO). Infine, gli articoli 962 segg. CO hanno ripercussioni anche nel diritto procedurale, considerato che l'articolo 963 CO prevede l'obbligo di produrre ("edizione") i libri di commercio che vanno tenuti e che il legislatore federale, nell'articolo 962 capoverso 4 CO, si esprime sulla forza probante delle registrazioni su supporti d'immagine o di dati. In tal senso gli articoli 957 segg. CO valgono come direttive sul modo di conservare e valutare, in caso di processo, i documenti o i dati giuridicamente pertinenti che non sono di natura propriamente commerciale (come ad es. i dati relativi alla produzione, i dati di Computer Aided Design o di Computer Aided Manufacturing).

L'avamprogetto propone una "piccola revisione" che non tocca i principi del diritto materiale della contabilità sanciti nel Titolo trentesimosecondo CO. Rivede, infatti, soltanto le disposizioni strettamente riguardanti la tenuta e la conservazione dei libri di commercio. Lo scopo principale è quello di adeguare le disposizioni sull'obbligo di conservazione all'evoluzione tecnica avutasi dal 1975. Tuttavia sono proposte anche modificazioni puntuali di altre disposizioni del Titolo trentesimosecondo, da un canto per conformarle a quelle rivedute sulla conservazione e alle soluzioni adottate sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza e, dall'altro, per agevolarne l'applicazione. L'avamprogetto ricalca per quanto possibile la struttura e la terminologia attuali degli articoli 962 e 963 CO; infine tiene conto delle ripercussioni e dei parallelismi del disciplinamento del CO su altri ambiti del diritto.

32 Commento in merito alle singole disposizioni

321 Articolo 957 capoverso 2 CO

La tenuta dei libri contabili comporta necessariamente la registrazione e la conservazione dei dati riguardanti le operazioni commerciali che ne stanno alla base, almeno fino all'allestimento del bilancio annuo. All'uopo, è necessaria una tecnica d'iscrizione durevole dei fatti stabiliti (Commento bernese, N. 16 all'art. 962 CO). Quindi, la conservazione inizia al più presto quando ha luogo l'operazione che deve essere iscritta nella contabilità e, al più tardi, con l'iscrizione stessa. La conservazione non è allora più soltanto un mezzo indispensabile per raggiungere le finalità della contabilità ma costituisce anche una parte in sé della contabilità. Tuttavia, il diritto vigente ammette tacitamente che la tenuta (art. 957 a 961 CO) e la conservazione (art. 962 a 963 CO) dei libri di commercio sono attività differenti. Fondandosi sull'articolo 962 capoverso 3 CO, secondo cui le informazioni che vanno conservate devono essere trasferite su un supporto informatico ammesso "dalla fine dell'anno civile nel quale sono state fatte le ultime iscrizioni", le persone che hanno l'obbligo della conservazione sono fondamentalmente liberi di scegliere, nel quadro di una contabilità conforme alle norme, la forma con cui desiderano tenere a disposizione le informazioni riferentesi al periodo in corso. L'impiego, oggi diffuso, di apparecchi EED e di supporti di dati consente un'efficace tenuta dei libri di commercio (contabilità informatizzata). Questa forma di registrazione delle operazioni su supporti di dati durante l'anno in corso non è disciplinata come quella di cui nell'articolo 962 CO che deve servire per lungo tempo alla certezza delle prove. Trattandosi dell'impiego di supporti di dati per la registrazione delle operazioni contabili, è sempre più difficile fissare il limite tra tenuta (contabilità corrente) e conservazione dei libri di commercio.

I libri di commercio sono tenuti sempre più in una forma esclusivamente elettronica già innanzi alla fine del periodo contabile, quindi prima che sottostiano alle prescrizioni dell'articolo 962 CO; è dunque giunto il momento per il legislatore di riconoscere espressamente questa prassi ammessa dagli organi di revisione. Il *nuovo capoverso 2* dell'articolo 957 CO dell'avamprogetto va in questo senso. La norma è formulata in modo tale da tener conto di futuri sviluppi tecnologici. Pertanto potranno essere ammesse anche altre forme comparabili di tenuta elettronica dei libri di commercio, purché garantiscano una tenuta conforme alle norme. Sarà compito della dottrina, della giurisprudenza e della pratica delle organizzazioni professionali esaminare e adeguare, all'occorrenza, le condizioni applicabili alla tenuta conforme alle norme in caso di ricorso a queste nuove tecnologie.

In seguito all'introduzione di un nuovo capoverso 2, l'articolo 957 vigente diviene - senza modifica materiale - il *capoverso 1* della medesima disposizione.

322 Articolo 961 CO

Mentre nel bilancio, per agevolarne la leggibilità e consentire il paragone temporale, attivi e passivi dello stesso tipo appaiono sotto forma di posizioni raggruppate e strutturate in modo unitario, l'inventario invece deve esporre ogni singola posizione con designazione, quantità, prezzo e valore. Conseguentemente, in imprese di importanza media o grande, l'inventario costituisce una voluminosa documentazione e si tratta in generale di un listato su carta, delle posizioni d'inventario recepite in un sistema di elaborazione di dati.

Il vigente articolo 961 CO, prevede esplicitamente che, oltre al conto d'esercizio e al bilancio - deve essere firmato anche l'inventario. Invece, il vigente articolo 962 capoverso 2 CO prevede la conservazione in originale soltanto del conto d'esercizio e al bilancio. L'inventario, come costituente degli "altri libri di commercio", può essere registrato su un supporto d'immagini (Commento bernese, N. 25 ad art. 961 CO in fine), durante 10 anni; questo può quindi essere subito eliminato dopo la firma.

Il legislatore germanico, già con la revisione del § 41 del codice commerciale del 29 luglio 1976 ha eliminato l'obbligo di sottoscrivere l'inventario. Questo è avvenuto nell'intento di consentire la registrazione e la conservazione degli inventari stabiliti mediante EED su supporti di dati e quindi senza firma chirografa. Il bilancio è infatti un documento che riassume, fra l'altro, la somma delle posizioni dell'inventario; la firma del bilancio da parte di responsabili della gestione è stata ritenuta cosa sufficiente. Inoltre, in pratica, gli inventari non erano quasi mai firmati (Commento bernese, N. 22 ad art. 961 CO). Nel frattempo la prassi svizzera ha ricalcato la medesima via, pur continuando a pretendere la firma dell'inventario in quanto, giusta il Manuale svizzero di revisione, quest'ultima deve essere esaminata e accertata (Commento bernese, N. 23 ad art. 961 CO).

Già nel 1975 il legislatore svizzero ha rinunciato a pretendere la conservazione dell'inventario originale e ha consentito pertanto la registrazione e la conservazione del medesimo su supporti d'immagini. Conseguentemente non è più giustificato mantenere l'obbligo di firmare l'inventario. Altrimenti, ogni inventario dovrebbe venir stampato nel solo intento di essere firmato e successivamente, magari, distrutto.

Per contro, l'obbligo di firmare il conto d'esercizio e il bilancio e di conservarli in modo che siano leggibili senza mezzi ausiliari deve essere mantenuto. Con la firma del bilancio, i responsabili della gestione dichiarano che tutti gli attivi e i passivi registrati corrispondono alla realtà. Per quanto il bilancio contenga il riassunto delle posizioni d'inventario, la rinuncia all'obbligo di firmare quest'ultimo non muta in nulla la responsabilità di coloro che firmano il bilancio, in quanto rispondono parimenti dell'esattezza materiale delle informazioni su cui questo si fonda.

323 Articolo 962 CO

Il vigente articolo 962 capoverso 1 CO prevede che le persone obbligate a tenere libri di commercio devono conservarli per dieci anni. Inoltre, l'articolo 962 capoverso 2 CO consente (eccettuati il conto d'esercizio e il bilancio) la registrazione su supporti d'immagini in generale e su supporti di dati per talune informazioni; la registrazione deve in ogni caso corrispondere ai documenti e deve poter essere leggibile in ogni momento. Va detto che il legislatore ha dato prova di una grande prudenza definendo una "contabilità conforme alle norme" (cfr. art. 957 CO) lasciando poi alla dottrina, alla giurisprudenza e alla prassi delle organizzazioni professionali il compito di sviluppare questa nozione. Ha demandato al Consiglio federale il compito di stabilire le condizioni-quadro tecniche e organizzative concernenti la registrazione e la conservazione, in quanto principi riguardanti la conformità formale.

In base a tale delega, il 2 giugno 1976 l'Esecutivo ha emanato l'ordinanza concernente la registrazione di documenti da conservare (RS 221.431). Questa reca disposizioni riguardanti l'organizzazione che si attengono, per l'essenziale, alla nozione di una contabilità conforme alle norme e ai sensi dell'articolo 957 CO, come anche della dottrina e della giurisprudenza. Questa ordinanza è stata poi completata con le Direttive del 1979.

La registrazione e la conservazione delle operazioni contabili secondo le spiegazioni innanzi espresse (n. 321) costituiscono parte integrante della tenuta dei libri di commercio. Si propone quindi che la nozione di "conformità alle norme", intesa in senso lato, sia parimenti applicata per quanto concerne la conservazione. La "conformità alle norme" (della contabilità) è una qualità specifica della contabilità pretesa dalla legge (Commento bernese, N. 415 ad art. 957 CO), la quale deve consentire di stabilire "lo stato patrimoniale dell'azienda, i rapporti di debito e di reddito derivanti dal corso degli affari ed il risultato dei singoli esercizi annuali" (art. 957 CO). La tenuta conforme alle norme di tutti i libri di commercio

costituisce l'aspetto giuridico formale di un obbligo derivante dalla gestione di un'azienda (Commento bernese, N . 429 ad art. 957 CO). Questa nozione costituisce una specie di "clausola generale" che consente di rinunciare a disciplinare altri dettagli nella legge. Riguardo alla "conformità alle norme di conservazione", la dottrina, la giurisprudenza e la prassi delle organizzazioni professionali si ispireranno, come già fatto per l'articolo 957 CO, anzitutto allo scopo legale della contabilità nonché alle condizioni principali previste per la conservazione di quest'ultima su un supporto di dati o d'immagini (affidabilità e leggibilità in ogni momento) (cfr. in merito l'opera standard di R. Schuppenhauer, Grundsätze für eine ordnungsmässige Datenverarbeitung (GoDV), Handbuch der EDV-Revision, Düsseldorf 1992).

Conseguentemente, i criteri riguardanti la conformità alle norme di conservazione sono stati stabiliti in parte in considerazione della finalità della contabilità nonché delle norme tratte dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi (esattezza, integrità, uniformità di regole/assenza di contraddizioni, continuità/permanenza, assenza d'arbitrio/comparabilità, possibilità di controllo). Le Direttive 1979, il Manuale svizzero di revisione della Camera svizzera dei periti contabili, fiduciari e fiscali, le Raccomandazioni delle organizzazioni professionali come l'Associazione professionale degli auditori d'informatica (ISACA Switzerland Chapter, precedentemente Electronic Data Processing Auditors Association, EDPAA) come anche gli utenti professionali sono altre fonti secondarie che determinano il principio della "conformità alle norme" della registrazione e della conservazione dei libri di commercio. Queste fonti definiranno la "conformità alle norme" del CO, sempre ricalcando lo stato attuale della tecnica, affinché sia permessa un'applicazione pratica nelle imprese obbligate a tenere una contabilità. Le organizzazioni suindicate sono costituite da specialisti competenti nella materia, vicini alla prassi e conoscitori del mercato; possono quindi reagire rapidamente e in modo competente tenendo conto dei bisogni della pratica rispetto all'evoluzione tecnologica nonché ai suoi effetti sulla registrazione e sulla conservazione dei documenti commerciali.

L'obbligo di conservare il conto d'esercizio e il bilancio nella forma originale è mantenuto senza modificazione alcuna. L'articolo 962 CO vigente presuppone dei documenti "originali" preesistenti che vengono poi trasferiti (registrati) su un supporto di dati o d'immagini. Le forme di comunicazione elettronica esigono che la nozione di "originale" sia attualmente esaminata in modo assai critico. Trattandosi di informazioni e di supporti d'informazione, per "originale" si intende, secondo un'interpretazione grammaticale, l'opera creata da un determinato autore e ri-

masta immutata. L'“originale” precede quindi sempre la registrazione che, per necessità di cose, è creata soltanto successivamente.

Visto che si tratta di informazioni create e trasmesse per via elettronica, si dovrebbero considerare come “originale” i dati creati nell'unità centrale del calcolatore o quelli visibili sullo schermo dell'autore (lettere, numeri, segni, grafici). La registrazione dei dati presso il mittente o il destinatario - pur trattandosi della prima registrazione rimasta immutata - non sarebbe per contro più un originale. In modo meno restrittivo e concedendo la qualità di “originale” anche alla prima registrazione dei dati creata nei calcolatori, le bande magnetiche impiegate in contabilità registrata integrata dovrebbero anch'esse venir considerate come “originali”. Conseguentemente, il conto d'esercizio e il bilancio su banda magnetica potrebbero essere anche conservati come “originali”. Ovviamente, trattandosi di bande magnetiche o di registrazione dei dati sorgerebbe il problema dell'obbligo della firma prevista nell'articolo 961 CO; quest'obbligo non lederebbe tuttavia la possibilità di registrare e di conservare la contabilità su bande magnetiche.

Orbene, siffatta interpretazione induce in ambiguità e non può corrispondere alle intenzioni del legislatore. Considerato il periodo dell'elaborazione della legge, è ammissibile ritenere che per “originale” si intendessero dei documenti stampati su carta e che, contrariamente ai supporti di dati o di immagini, potevano essere firmati e di cui si poteva prendere conoscenza senza mezzi ausiliari. D'altronde, il contenuto della nozione di “originale” può essere parimenti essere dedotto dall'obbligo di firmare il conto d'esercizio e il bilancio: se questi due devono essere firmati (art. 961 CO) e conservati in originale (art. 962, cpv. 2. 1° periodo CO), si può senz'altro concludere che l'obbligo di conservare il conto d'esercizio e il bilancio riguarda la copia firmata: la qualità di “originale” attribuita al documento stampato è data dalla firma. Quindi, l'obbligo di conservare “in originale” il conto d'esercizio e il bilancio può essere assimilato all'obbligo di conservare l'esemplare firmato in forma stampata e leggibile senza mezzi ausiliari.

Il testo proposto per il *1° periodo del capoverso 2* abbandona la nozione di “originale”, bisognosa di interpretazione e sollevante problemi per le forme di corrispondenza e di contabilità senza carta e si riferisce all'elemento essenziale, ovvero alla firma delle persone incaricate della gestione (art. 961 CO).

Riguardo alle forme di firma usuali attualmente riconosciute dalla legge (firma fatta di propria mano, art. 14, cpv. 1, CO), il nuovo testo non introduce nessuna modificazione materiale. Tuttavia, in futuro, si scopriranno nuove forme “elettroniche” di dichiarazione della volontà che non necessiteranno più della firma

chirografa e che, in determinate condizioni, potranno essere assimilate dal legislatore alla firma tradizionale. Sono già per altro stati formulati interventi parlamentari riguardanti la revisione dell'articolo 14 CO nel senso di un riconoscimento della "firma elettronica" (o piuttosto: dei "procedimenti di firma numerica" N 94.3115, Mozione Spoerry del 16.3.1994, Valore legale delle firme elettroniche. Modificazione dell'articolo 14 CO). Qualora in avvenire fossero ammesse forme di firma diverse da quella manoscritta, la conservazione del conto d'esercizio e del bilancio "firmati" verrebbe ad applicarsi anche alla "firma elettronica" sempre che il legislatore non prenda un'altra decisione al livello della norma o a quello dei relativi documenti preparatori.

In materia di supporti dell'informazione, il diritto attuale fa distinzione fondamentale tra i supporti d'immagini e quelli dei dati. Se la registrazione deve sostituire l'originale, la persona con l'obbligo di conservare può, secondo la natura dei documenti da registrare (altri libri di commercio, corrispondenza o documenti contabili), impiegare un supporto d'immagini o un supporto di dati. Il legislatore del 1975 ha privilegiato per ovvie ragioni il supporto d'immagini: si tratta di una riproduzione otticamente "fedele all'immagine", in particolare delle intestazioni e delle firme, che offre migliori garanzie contro falsificazioni rispetto alla registrazione su supporto di dati. Aggiungasi che i costi vincolati a una registrazione di informazioni d'immagini di alta qualità su supporti di dati sarebbero proibitivi. Oggi però la situazione è diversa: i prezzi dei supporti dei dati sono calati drasticamente. A parità di volume d'informazioni, i supporti di dati richiedono minor spazio rispetto a quelli d'immagini; la lettura di informazioni d'immagini è più rapida e di migliore qualità e la stampa su carta presenta la medesima qualità dell'originale. Oggi, in ogni caso nessuno degli argomenti che peroravano allora in favore dei supporti di immagini e contro i supporti dei dati sarebbe convincente.

Negli anni recenti, l'amministrazione interpellata è stata spesso in dubbio nel rispondere se taluni mezzi moderni di registrazione fossero dei supporti di dati oppure di immagini. Le aziende con obbligo di conservare i libri di commercio, in particolare nel settore bancario e assicurativo, delle fiduciarie e dei venditori di programmi informatizzati volevano soprattutto sapere se i dischi laser potevano essere considerati come supporti d'immagini talché tutti i libri di commercio, eccettuati il conto d'esercizio e il bilancio, avrebbero potuto essere conservati su questi dischi. Sinora, il problema non ha avuto una risposta definitiva. La dottrina dominante in materia può essere riassunta come segue: i supporti d'informazioni numerici sono supporti di dati giusta l'articolo 962 capoverso 2 CO, indipendente-

mente dalle informazioni registrate; i supporti d'informazioni analoghi recanti informazioni d'immagini (microfilm, fotocopie, fotografie) sono supporti d'immagini. I supporti d'informazioni analoghi contenenti informazioni diverse da quelle d'immagini (nastri di registrazione tradizionali, dischi) non sono compresi in nessuna di queste categorie.

Indipendentemente dai criteri di distinzione tra supporto di dati e supporto d'immagini, la distinzione a livello delle conseguenze giuridiche, in particolare per quanto concerne la disposizione secondo cui soltanto talune parti della contabilità possono essere registrate su supporti dei dati, attualmente è priva di qualsiasi senso. Già da tempo la dottrina ritiene come ingiustificata siffatta distinzione (cfr. Beat Schumacher, *Die Aufzeichnung von Geschäftsunterlagen auf Bild- oder Datenträger und deren Aufbewahrung*, tesi di diritto, Berna 1981, pag. 116). Siffatta distinzione era stata motivata dal fatto che un impiego generale dei supporti di dati per registrare qualsiasi informazione da conservare non sembrava economicamente realizzabile in quanto gli sforzi non corrispondevano ai risultati (Schumacher, op. cit.). In un'epoca successiva in cui la maggior parte delle informazioni che devono essere conservate sono state create mediante EED, la distinzione delle conseguenze giuridiche connesse con l'utilizzazione dei supporti d'immagini o di dati complica o ritarda almeno l'acquisto dei mezzi più moderni da impiegare nell'automatizzazione integrata degli uffici, nella comunicazione fra essi e nella contabilità e archiviazione.

Secondo il 2° *periodo del capoverso 2* proposto nell'avamprogetto, in avvenire tutti i libri contabili (libro principale, libri ausiliari e altri libri di commercio) - eccettuati il conto d'esercizio e il bilancio - come anche la corrispondenza d'affari e i documenti contabili potranno essere conservati sia nella forma tradizionale su carta, ma anche su supporti di dati oppure d'immagini.

L'impiego di nuovi mezzi di burocratica non consentono praticamente più la distinzione o la delimitazione tra la tenuta e la conservazione dei libri di commercio. La nozione di *originale* in quanto supporto di informazione originale preesistente su carta tocca i suoi limiti quando la corrispondenza d'affari viene scambiata elettronicamente (cfr. Commento relativo al nuovo art. 962, cpv. 1, CO), in quanto non esistono più originali nel senso stretto del termine; analogamente dicasi per il concetto di *documento*, che il secondo periodo del capoverso 2 impiega come sinonimo di originale, nonché di *registrazione* nel senso dell'informazione trasferita su un supporto di dati o di immagini in una fase successiva e partendo da un originale. Nella contabilità informatizzata e nella posta elettronica i documenti non vengono stampati su carta oppure lo saranno soltanto nell'intento di un controllo

provvisorio; quindi non esisteranno più documenti nel senso di supporti corporei (carta). L'informazione recata sul supporto di dati è una registrazione che ha però il carattere di originale e non di prodotto derivato, tratto da un documento.

Per queste ragioni, la disposizione proposta rinuncia ai concetti di “*documento*” e “*registrazione*”. In avvenire si parlerà soltanto di libri di commercio, corrispondenza d'affari o documenti contabili in generale che potranno essere creati in modo tradizionale o con mezzi elettronici e registrati e conservati su *supporti di dati* o di *immagini*.

Il cambiamento del concetto e della terminologia produce come conseguenza l'impossibilità di esigere che le “registrazioni corrispondano ai documenti”; nel trattamento elettronico degli affari, le informazioni registrate su supporti di dati o d'immagini sono in effetti da considerare libri di commercio, corrispondenza d'affari o documenti contabili e non soltanto registrazioni di questi documenti.

Come sinora, la conservazione su supporti di dati o d'immagini permarrà assoggettata alla condizione che la materia contabile registrata possa essere resa leggibile in ogni momento. Questa condizione completa i criteri della *conformità alle norme di conservazione* giusta l'articolo 962 capoverso 1 CO. Dal diritto vigente viene pure ripresa la disposizione (2^o periodo del cpv. 2) che autorizza il Consiglio federale a fissare le condizioni della conservazione su supporti di dati o d'immagini.

La registrazione e la conservazione dei dati contabili sono parte integrante della contabilità conseguentemente, la conservazione inizia nel momento in cui giunge un'informazione da contabilizzare e al più tardi nel momento in cui tale iscrizione è fatta. Oltre a questo obbligo di conservare, che risulta dall'obbligo di tenere la contabilità conformemente alle norme, la legge prescrive una conservazione di lunga durata, in particolare di 10 anni (art. 962, cpv. 1 CO). L'articolo 958 CO predispose l'allestimento di un bilancio, di un inventario e di un conto d'esercizio “alla fine di ogni esercizio annuale” Ove un'impresa non avesse esplicitamente scelto il 31 dicembre come data determinante per il proprio bilancio, l'anno d'esercizio è l'anno civile corrispondente. Nella maggior parte dei casi, la scelta di un'altra data avviene per ragioni connesse con la gestione aziendale. La fine dell'anno civile è in tal caso soltanto una data formale priva di effetto sulla gestione. Secondo il *capoverso 3* proposto, il termine di conservazione di 10 anni decorre dalla fine dell'anno d'esercizio e non più dalla fine dell'anno civile in quanto i libri di commercio di un esercizio annuale costituiscono un'unità Il messaggio del 7 maggio 1975 sulla modificazione del Codice svizzero delle

obbligazioni (conservazione dei libri di commercio e delle lettere d'affari su supporti di dati o d'immagini) accertava che “certi libri di commercio, come il conto d'esercizio e il bilancio, possono essere allestiti soltanto dopo la fine dell'esercizio annuale - ciò che in pratica avviene con un ritardo a volte di mesi, persino di anni”; l'osservanza del termine di conservazione non sarebbe in tal caso sempre garantita (cfr. FF 1975 I 1841). Nondimeno, in considerazione del termine di chiusura previsto nell'articolo 958 capoverso 2 CO, la cui violazione è passibile di sanzioni penali (cfr. in particolare art. 166 e 325 CP), le considerazioni del messaggio possono essere fortemente relativizzate. Inoltre, nulla muta per le imprese che non hanno stabilito una data speciale e per le quali l'anno d'esercizio coincide con l'anno civile.

Il *capoverso 4* costituisce un adeguamento prettamente redazionale alle modifiche di concezione e di terminologia. Non si parla più di registrazioni su supporti di dati e d'immagini, bensì di libri di commercio, di corrispondenza d'affari e di documenti contabili “conservati su supporti di dati o d'immagini”. Inoltre, il termine “documenti”, che riguarda attualmente soltanto documenti cartacei, è sostituita con “registrazioni leggibili senza mezzi ausiliari”; la nozione “registrazioni” va interpretata in generale e non deve essere recepita (come nel cpv. 2) nel senso di una copia di un originale trasferita su un altro supporto.

Il contenuto materiale dell'attuale disposizione relativa alla forza probante delle informazioni conservate su supporti di dati o d'immagini non è toccata dalla presente revisione; la norma necessita però di qualche precisazione. I supporti di dati o d'immagini sono ammessi come mezzi di prova soltanto se è *dimostrato che la registrazione e la conservazione erano conformi alle norme*. Senza questa prova, un supporto di dati o d'immagini non è ammesso nell'amministrazione delle prove in quanto vi è pericolo di contraffazione. Per giudicare la veridicità delle informazioni registrate su supporto, il giudice dovrà quindi parimenti esaminare il modo e le circostanze in cui la registrazione è avvenuta. Soltanto dopo quest'esame potrà farsi un'idea circa la veridicità delle informazioni recate sul supporto. Anche se la dottrina ritiene che i libri di commercio sono prove di natura speciale e attribuisce loro quindi una forza probante superiore, i libri di commercio tenuti su supporti di dati d'immagini saranno sempre oggetto di un *apprezzamento giudiziario* riguardante la *genesì del supporto contenente le informazioni*. Così, in procedura civile, il giudice valuterà questa prova “secondo il suo libero convincimento” (art. 40 PC; § 148 PC di Zurigo 1975; art. 219 PC di Berna). Il capoverso 4 non è applicabile ai registri pubblici e ai pubblici documenti che “fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non si sia dimostrata

l'inesattezza del loro contenuto" (art. 9 cpv. 1 CC). Se informazioni tratte da registri pubblici o da pubblici documenti (ad esempio estratti di registri, contratti, atti di carenza di beni) sono registrati su supporti di dati o d'immagini, perdono, in deroga al principio dell'articolo 962 capoverso 4 CO - la forza probante di cui all'articolo 9 CC. La legislazione speciale nella materia rimane immutata. Infine, l'articolo 962 capoverso 4 CO non libera dall'obbligo di amministrare i mezzi di prova qualificati quando disposizioni legali speciali lo prevedano (deposito del titolo di credito giusta l'art. 73 cpv. 1 LEF; riconoscimento di debito nella procedura d'esecuzione secondo l'art. 82 cpv. 1, LEF: cfr. parimenti la decisione della 2a Camera civile del Tribunale federale del 6.3.1984, P 879/83, riguardante un ricorso di diritto pubblico, art. 52 PC, produzione nel diritto sul titolo di credito). L'informazione su un supporto di dati o di immagini non è dunque sempre un succedaneo assolutamente equivalente a un'informazione esistente anzitutto su carta.

324 Articolo 963 CO

La modifica redazionale del capoverso 1 riguarda soltanto il testo tedesco.

Contrariamente alla situazione del 1975, anno della revisione, attualmente i sistemi EED sono in dotazione della maggior parte dei giudici svizzeri e in via generale tutte le autorità giudiziarie dispongono di conoscenze che consentono loro di trattare i dati elettronicamente. È quindi opportuno mettere questi mezzi e queste conoscenze al servizio di una più rapida e più efficace liquidazione dei processi. Ad esempio, l'impiego di programmi moderni di ricerca, di analisi e di valutazione (Retrieval-Software, ricerca di testi completi) consente al giudice di accedere con un minimo sforzo a una grande massa di dati complessi. Attualmente però il giudice può ordinare unicamente che i libri di commercio siano prodotti "in modo da essere leggibili senza mezzi ausiliari"; in pratica può esigere soltanto la produzione di documenti cartacei. Secondo le circostanze un giudice può essere sommerso da carta con conseguente difficoltà d'esame dei documenti e ritardi nei processi. Al fine di evitare questa strategia procedurale prodottasi in taluni affari all'estero si prevede che il giudice possa esigere la produzione dei libri di commercio in qualsiasi forma. Se le circostanze lo giustificano, può chiedere alla persona che deve produrre i documenti che proceda alla fornitura di informazioni conservate su supporti di dati o sotto la loro forma EED originaria con gli strumenti e i programmi necessari per la loro lettura e il loro trattamento. È parimenti possibile l'installazione di un terminale e di un raccordo che consenta l'accesso ai dati "on-line". L'obbligo legale di mettere a disposizione le

informazioni è poziore ad eventuali norme riguardanti la licenza. Il principio della proporzionalità stabilirà i limiti di queste forme di produzione. I costi risultanti per una delle parti non devono essere sproporzionati rispetto alle possibilità della medesima e all'oggetto del processo.

Ove il giudice rinunci a questa forma di produzione, può ordinare - come sinora - che i libri di commercio vengano prodotti "in modo da essere leggibili senza mezzi ausiliari" ovvero sotto forma cartacea, non cifrati e tanto meno codificati.

325 Articolo 964 CO

Può essere senz'altro cancellata l'attuale riserva delle disposizioni penali. Nel tenore vigente, l'articolo 964 CO non reca una norma di diritto bensì una dichiarazione riguardante una situazione esistente (cfr. Commento bernese, N. 10 ad art. 964 CO) e non prevede né obblighi concreti per le persone che devono tenere e conservare una contabilità né una fattispecie penale.

La disposizione risale all'epoca precedente l'entrata in vigore del Codice penale svizzero; l'articolo 880 CO del 1881 riconosceva ai Cantoni la competenza di emanare disposizioni penali di questo genere nelle loro leggi d'introduzione al CO oppure nei propri codici penali. Con l'entrata in vigore del codice penale svizzero nel 1942, le violazioni in materia contabile sono trattate esclusivamente in base agli articoli 166 (violazione del dovere di tenere una contabilità) e 325 CP (inosservanza delle norme legali sulla contabilità), eventualmente in rapporto con l'articolo 163 (bancarotta fraudolenta), nonché degli articoli 170 (conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale), 152 (false indicazioni su società commerciali o cooperative) o 251 CP (falsità in documenti). La violazione dell'obbligo di conservare è espressamente disciplinata negli articoli 166 e 325 CP. La statistica penale fa stato di una decina di condanne annue riguardanti queste due disposizioni.

4 Problemi non considerati nella revisione

41 Nessuna menzione di tecnologie specifiche

In seguito all'adozione della nuova disposizione legale che consente la conservazione di documenti contabili sia su supporti di dati, sia su supporti d'immagini, perde importanza il problema di stabilire se un determinato supporto d'informazione è un supporto di dati oppure uno d'immagini. L'evoluzione tecnica tuttavia non si arresta. Conseguentemente nell'avamprogetto si rinuncia a menzionare e a ammettere espressamente le tecnologie specifiche. La terminologia attuale

(“supporto di dati e d’immagini”) ha dato le sue buone prove. Nei campi in cui vengono attualmente impiegati i WORM, i CD-ROM e i dischi magnetooptici per adempiere l’obbligo di conservazione, possono benissimo domani essere a disposizione altri mezzi (ad esempio i mezzi biologici o cristallini). Riguardo alle tecnologie, la legge è stata conseguentemente redatta nel modo più neutrale possibile; in avvenire spetterà segnatamente alla dottrina, alla giurisprudenza e alla prassi il compito di esaminare le tecnologie esistenti e di determinare le condizioni che devono adempiere affinché la tenuta e la conservazione dei libri di commercio, della corrispondenza d’affari e dei documenti contabili risulti conforme alle norme.

42 Nessuna riduzione del termine di conservazione

Come già nel caso della revisione del 1975, si era previsto di ridurre il termine di conservazione, in particolare per la ragione che gli altri Paesi europei prevedono termini più corti. Invero, siffatto termine ingenera costi che non dipendono però dalla conservazione come tale dei documenti registrati, bensì dall’esigenza di disporre di apparecchi di lettura di gestione come anche di programmi e di documentazione. Tuttavia è attualmente usuale trasferire i vecchi stocks di dati sui nuovi sistemi; le informazioni così trasferite, che non sono più trattate, ma unicamente archiviate, non sempre rispondono alle esigenze legali relative alla disponibilità delle informazioni. La soluzione attuale presenta il vantaggio che la durata di conservazione è identica al termine di prescrizione più lungo previsto dal CO (cfr. art. 127) e corrisponde in generale alle soluzioni dettate dal diritto penale e dal diritto amministrativo. Infine, una riduzione del termine di conservazione contrasterebbe la tendenza accertata in diverse leggi speciali adottate recentemente, di prevedere termini di prescrizione più lunghi. Invero, secondo l’articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare (RS 732.44), le pretese per danni di feriti si prescrivono in 30 anni a partire dall’evento; secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) e la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14), la prescrizione assoluta del diritto di tassare (art. 120 cpv. 4 LIFD, art. 47, cpv. 1, LAID) e del diritto di procedere a un richiamo dell’imposta (art. 152 cpv. 3 LIFD, art. 53 cpv. 3 LAID) interviene dopo 15 anni; infine, le pretese fondate sulla legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti si estinguono dieci anni dopo la messa in circolazione del prodotto difettoso che ha causato il danno (art. 10 LRDP, RS 221.112.944).

Visti i diversi interessi in gioco, l'avamprogetto mantiene il termine di conservazione di dieci anni. Questa soluzione tiene anche conto del fatto che, nell'ultimo ventennio, il costo e il fabbisogno di posto dei supporti di dati sono drasticamente diminuiti; quindi, l'auspicio dell'economia di abbreviare il termine di conservazione dovrebbe aver perso la sua attualità e la sua urgenza.

43 Diritto della conservazione incompleto e non esaustivo

La conservazione dei documenti in originale è raccomandata anche nei numerosi casi in cui né il diritto commerciale, né quello fiscale, né le leggi speciali prevedono un obbligo di conservazione. Quando un diritto è incorporato in un documento, lo si può far valere soltanto con il medesimo e con una registrazione (art. 965 CO). Se il documento è distrutto dopo la sua registrazione su supporto di dati o d'immagini, il diritto che gli era incorporato può essere fatto valere soltanto ad ammortamento avvenuto (art. 971 e 972 CO). D'altronde, anche dopo la scadenza del termine di conservazione previsto nell'articolo 962 capoverso 1 CO il commerciante avveduto non dovrebbe distruggere i contratti firmati nella forma scritta qualificata o riguardanti i rapporti di lunga durata se non vuol incorrere nel rischio di avere problemi all'atto dell'amministrazione delle prove. Dovrà decidere nel singolo caso e fondandosi sul diritto di procedura applicabile se il documento di cui si tratta può presentare un interesse. Il diritto della contabilità commerciale del Titolo trentesimosecondo CO non può dare una risposta definitiva a tutte le questioni che sorgono per ciascun rapporto giuridico.

**Codice delle obbligazioni
(Della contabilità commerciale)**

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:

I.

Il Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni è modificato come segue:

Art. 957 cpv. 2 (nuovo)

A. Obbligo di tenere una contabilità 2 È ammessa la tenuta scritta, elettronica o con sistemi analoghi, dei libri contabili, della corrispondenza d'affari e dei documenti contabili.

Art. 961

III. Firma Il conto d'esercizio e il bilancio devono essere sottoscritti dal titolare della ditta o, dato il caso, da tutti i soci personalmente responsabili; nelle società anonime o in accomandita per azioni o a garanzia limitata o cooperative, essi devono essere sottoscritti dalle persone a cui è affidata la gestione.

Art. 962

C. Obbligo di conservare i libri di commercio 1 Chi ha l'obbligo di tenere libri di commercio deve conservarli, conformemente alle norme, per dieci anni, come la corrispondenza d'affari e i documenti contabili.

2 Il conto d'esercizio e il bilancio devono essere conservati provvisti di firma; gli altri libri di commercio, la corrispondenza d'affari e i documenti contabili possono essere conservati su supporti di dati o d'immagini, sempre che possano in ogni momento essere resi leggibili. Il Consiglio federale può precisare le condizioni.

3 Il termine di conservazione decorre dalla fine dell'esercizio annuale nel quale sono state fatte le ultime iscrizioni, è stata ricevuta o spedita la corrispondenza d'affari e sono stati stesi i documenti contabili.

4 I libri contabili, la corrispondenza d'affari e i documenti contabili conservati su supporti di dati o d'immagini hanno la stessa forza probante delle registrazioni leggibili senza mezzi ausiliari.

Art. 963

D. Obbligo
d'edizione

1 (concerne il testo tedesco)

2 Il giudice può ordinare che i libri di commercio, la corrispondenza d'affari e i documenti contabili conservati su supporti di dati o d'immagini siano prodotti in modo da essere leggibili senza mezzi ausiliari.

Art. 964

Abrogato

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.